

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito ai materiali dello stesso tipo prodotti nell'Unione.

- **Codice della proposta:** COM(2021) 852 final del 23/12/2020
- **Codice interistituzionale:** 2020/0378 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
- **Amministrazioni interessate:** Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, Ministero della salute, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Premessa: finalità e contesto

La decisione 2008/971/CE del Consiglio stabilisce le norme per l'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi. In seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione il 1° febbraio 2020 e in vista della fine del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (l'accordo di recesso) il 31 dicembre 2020, il Regno Unito ha presentato alla Commissione una richiesta di riconoscimento dell'equivalenza per quanto riguarda i materiali forestali di moltiplicazione prodotti in tale paese conformi ai requisiti della direttiva 1999/105/CE del Consiglio. Il Regno Unito ha recepito e attuato in modo efficace la direttiva 1999/105/CE sin dalla sua adozione e ha informato la Commissione che la sua rispettiva legislazione, che ha recepito tale direttiva, non cambierà e continuerà ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021. La Commissione ha esaminato la legislazione del Regno Unito e ha concluso che i materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito sono equivalenti ai materiali forestali di moltiplicazione prodotti nell'Unione e conformi alla direttiva 1999/105/CE poiché i primi offrono le stesse garanzie di questi ultimi quanto alle modalità di ammissione dei relativi materiali di base e alle disposizioni adottate per la loro produzione a fini di commercializzazione.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

Come riportato nel testo della proposta, l'UK è allineata con la normativa comunitaria e assicura il mantenimento di questa linea; inoltre, la grande attenzione allo studio e alla gestione delle risorse genetiche forestali è testimoniata dall'impegno che organizzazioni britanniche come il Royal Botanical garden di Kew e l'International Seed Federation (ISF) hanno sempre mostrato con la partecipazione ai gruppi di lavoro collegati ai tavoli internazionali di cui fanno parte anche i Paesi

dell'UE e che continuerà ad essere garantita. A parziale conferma, la rappresentante ufficiale (Forest Reproductive Material Manager) UK all'OECD è stata nominata a fine settembre 2020 Vice-Chair del Forest seed and plant scheme, al posto del dimissionario rappresentante del Kenia.
2. Rispetto del principio di sussidiarietà
L'atto proposto è adeguato per il rispetto del principio di sussidiarietà.
3. Rispetto del principio di proporzionalità
Il presente atto è una forma adeguata di azione dell'Unione per conseguire l'obiettivo perseguito di garantire l'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito ai materiali dello stesso tipo prodotti nei paesi dell'Unione.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza
La proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito ai materiali dello stesso tipo prodotti nei paesi dell'Unione è adeguato ed urgente.
2. Conformità del progetto all'interesse nazionale
La proposta di decisione è conforme all'interesse nazionale
3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune
<i>Nessuna per gli aspetti di competenza</i>

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario
Non conosciuto per gli aspetti di competenza
2. Effetti sull'ordinamento nazionale
La proposta risponde ai principi di riferimento dell'ordinamento nazionale.
3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali
Non conosciuti
4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione
La proposta non comporta sostanziali mutamenti nell'organizzazione della P.A.
5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese
Non conosciuti per gli aspetti di competenza

Altro

Con riferimento alla "sezione C. Valutazione dell'impatto" si ritiene complessivamente che la proposta di decisione non comporti sostanziali effetti di impatto a livello nazionale.

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012
(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di ...

- **Codice della proposta:** COM(aaaa) 000 del gg/mm/aaaa
- **Codice interistituzionale:**aaaa/0000(xxx)
- **Amministrazione con competenza prevalente:**Ministero ...

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)